COMUNE DI PIETRAMELARA

PROVINCIA DI CASERTA

Ufficio del Sindaco

E-mail: pm.pietramelara@virgilio.it Pec: poliziam.pietramelara@asmepec.it

Ord. nr. 16 del 29/06/2020

DISPOSIZONE in relazione alla DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI DAL 01 LUGLIO 2020 AL 30 SETTEMBRE 2020 (DECRETO G.R. n° 123 del 24/06/2020)

IL SINDACO

Visto il Decreto Dirigenziale n. 123 del 24.06.2020 ad oggetto "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2020" che **dispone lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo dell'intero territorio regionale dal 01 Luglio al 30 settembre 2020;**

VISTA la nota prot. 29356 del 19/05/2020 a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: Attivita' antincendio boschivo per la stagione estiva 2020. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un piu' efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia, ed ai rischi conseguenti. (GU Serie Generale n.135 del 27-05-2020);

VISTA la Legge 21.11.2000 n. 353 – (Legge-quadro in materia di incendi boschivi)

VISTO l'art. 15 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada e il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 – Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo codice della strada;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006, che detta norme in materia ambientale;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116 che all'art. 14 comma 8 b) ha esplicitamente vietato la combustione di residui vegetali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante: "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

per il periodo **dal 01 Luglio al 30 settembre 2020**, in ragione degli obblighi dettati dall'art. 14, comma 8 del D.L. 24/06/2014 n. 91, conv. con mod. dalla L. 11 agosto 2014 n. 116, **il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali** connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali.

Si richiama, in particolare, l'attenzione sulle raccomandazioni contenute nella nota prot. 29356 del 19/05/2020 a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: "Attività antincendio boschivo 2020. Raccomandazioni operative per un più efficiente contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti"; si rammenta, inoltre, che durante il periodo di massima pericolosità vige:

- il divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, come disposto dall'art. 15, lettera i) del Codice della Strada;
- l'obbligo che i proprietari o detentori delle aree boscate provvedano al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
- l'obbligo per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;

- il divieto di accendere fuochi di ogni genere; di usare motori (fatta eccezione per quelli impiegasti per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio; di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici; di transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti
- il rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

RENDE NOTO CHE

l'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione di tale divieto sarà punita a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267.

Ai trasgressori del presente atto saranno applicate, inoltre, le Sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Gli agenti di Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate di far rispettare la seguente ordinanza.

La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio Comunale e ne verrà data ampia diffusione attraverso i mezzi di informazione locale (bacheche pubbliche, etc.).

Il ricorso può essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della pubblicazione direttamente presso la Prefettura – UTG di Caserta ovvero inviato in Prefettura – UTG mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e in tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Napoli nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità nel termine di 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Pietramelara, lì 29/06/2020

IL SINDACO
Avv. Pasquale Di Fruscio

